
Tassabile il trasferimento del dossier titoli in esecuzione di un atto di separazione consensuale

di Giovanni Barbagelata, Elio Andrea Palmitessa - BDC Associati - <https://www.bdcassociati.it/>

Redatto in data 14 Febbraio 2022

In caso di separazione tra coniugi può accadere che vengano trasferiti titoli e strumenti finanziari da un rapporto di amministrazione intestato a uno o entrambi i coniugi ad altro rapporto intestato all'altro coniuge. In risposta ad un interpello non pubblicato, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che tale evento può produrre plusvalenze imponibili in quanto è assimilabile ad una cessione di strumenti finanziari al valore di mercato. È quindi escluso che la sistemazione del patrimonio rientri, in questi casi, nel novero degli atti esenti da imposte secondo quanto disposto dalla legge n. 74 del 1987, dal momento che tale esenzione è riconducibile alle sole tasse/imposte "indirette" sui trasferimenti in caso di separazione o divorzio e non a quelle sui redditi.

Con istanza di interpello presentato all'Agenzia delle Entrate, una Banca chiedeva se - all'esito di un accordo di **separazione consensuale** e nell'attesa dell'omologa del Tribunale - il **trasferimento** di attività finanziarie poteva rientrare fra le fattispecie esenti da imposte (ex articolo 19 della legge n. 74 del 1987), consentendo ai coniugi di procedere alla sistemazione patrimoniale in un regime di completa **esenzione fiscale**.



In particolare, la questione interpretativa riguardava la disciplina applicabile ai titoli e strumenti finanziari **depositati in un dossier** nel quale uno dei coniugi deteneva titoli con opzione per il cd. "regime del risparmio amministrato", che (in un'ottica prettamente antiabuso) assimila ad una **cessione** rilevante ai fini dell'imposta sulle plusvalenze anche il trasferimento di titoli a un **dossier intestato** a soggetti diversi da quelli del rapporto di provenienza. Nel caso in esame, la Banca riteneva

che il regime speciale di esenzione fiscale (di cui alla legge n. 74 del 1987) avrebbe neutralizzato tale disposizione, rendendo il trasferimento percorribile **senza aggravio fiscale** per il proprio cliente. Di segno opposto è stata invece la posizione dell'Amministrazione finanziaria che, con l'inedita risposta n. 904-3176/2021, non ha ritenuto di condividere la soluzione della Banca. Dunque, fatta salva l'eventualità che il trasferimento dei titoli avvenga **per donazione o successione** (nel qual caso, il trasferimento non comporta plusvalenze imponibili), dal punto di vista fiscale il trasferimento dei titoli a un dossier **intestato** all'altro coniuge **deve essere equiparato alla cessione** di strumenti finanziari al valore di mercato, con eventuale emersione di plusvalenze imponibili al 12,5% (in caso di trasferimento di titoli di Stato ed equiparati) o al 26% negli altri casi. Questo perché la disposizione agevolativa - prevista per "*Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (...)*" - deve essere confinata al solo comparto delle **imposte indirette** (in primo luogo, imposta di bollo e di registro), senza produrre effetti sul piano delle imposte dirette.

L'Agenzia ha infatti ribadito che, ai fini fiscali, possono considerarsi relativi alla separazione o al divorzio solo gli atti che contengano disposizioni relative ai rapporti tra i coniugi e/o i figli che siano **regolati dall'autorità giudiziaria**, quindi dal magistrato competente. In un caso come quello rappresentato, invece, l'esenzione richiamata **non potrebbe applicarsi** dal momento che il trasferimento avverrebbe dietro **semplice manifestazione di volontà** del coniuge in via di separazione.

Destano tuttavia qualche perplessità le conclusioni formulate dall'Agenzia, dal momento che **l'effetto di neutralità fiscale** potrebbe legittimamente essere **conseguito** revocando il mandato di amministrazione con l'intermediario, e trasferendo successivamente i titoli verso un rapporto intestato all'altro coniuge, che potrebbe, a sua volta, optare per il regime del risparmio amministrato senza che emergano imposte da pagare.